

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del DIETISTA

14/09/1994

Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n.744

Il Ministro della sanità:

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: il dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.

2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono:

- a. organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
- b. collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
- c. elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;
- d. collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
- e. studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
- f. svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.

3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art.2

1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3

1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 4

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art.3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.